



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot.n. 1223/U
Circ. reg. nr. 41

Torino, 7 febbraio 2011

Ai Dirigenti
delle scuole statali del Piemonte
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti
degli UST del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: Una tantum personale ATA – **Chiarimenti**
Rilevazione personale non avente titolo

A seguito di frequenti quesiti pervenuti a questa direzione in merito alle procedure previste dalla nota del MIUR – Dir. Gen. Personale scolastico prot. n. 634 del 27 gennaio 2011, si indicano di seguito i chiarimenti forniti dal ministero:

1- quesito: per il personale ata di ruolo, la mancanza di prestazione lavorativa per l'intero anno scolastico include l'assenza per malattia e la successiva risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica?

chiarimento: la mancata prestazione lavorativa per l'intero anno scolastico non consente di poter percepire l'una-tantum poiché la condizione base posta dalla Funzione pubblica è che i dirigenti scolastici debbano attestare l'effettivo espletamento delle funzioni. Pertanto, se comunque non ho prestato alcun tipo di servizio non ho diritto ai 180 euro.

2- quesito: l'indennità una tantum verrà corrisposta esclusivamente al personale beneficiario della posizione economica (Art 7) e pertanto si dovrà comunicare esclusivamente l'interruzione dal servizio di detto personale, oppure la rilevazione riguarda tutto il personale ATA in servizio nell'anno scolastico 2008/2009?

chiarimento: l'una tantum viene attribuita a tutto il personale di ruolo nonché a quello non di ruolo (escluso i supplenti temporanei). La posizione economica, quindi, non c'entra nulla poiché anche chi non ne è titolare ha diritto a percepire l'una tantum.

3- quesito: si chiede cosa si intende per "servizio per l'intero anno scolastico" nel caso particolare di un assistente tecnico a tempo indeterminato che ha accettato, ai sensi dell'art. 59 CCNL del 29/11/2007, un contratto a tempo determinato in qualità di docente dal 17/10/2008 al 30/06/2009

chiarimento: l'ATA che ha accettato l'art. 59 come docente mantiene comunque il diritto all'una-tantum poiché ha comunque prestato servizio nel 2008/2009 dal 1° settembre 2008 al 17 ottobre 2008;

4- quesito: va segnalato il personale collocato in distacco sindacale?

chiarimento: Il personale con distacco sindacale espleta comunque un servizio assimilabile a quello effettivo. Ha quindi diritto all'una tantum. La scuola di titolarità NON DEVE comunicare il nominativo a Sistema.

5- quesito: a) si chiede se debba essere escluso un collaboratore scolastico, assegnato ad una scuola, dal 01/09/2008 con contratto fino al 31/08/2009, ma utilizzato per l'a.s. 2008/2009 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale con provvedimento dal 23 sett.2008.

b) si chiede, altresì, se il personale che ha conseguito il contratto fino al termine delle attività didattiche, ma con decorrenza iniziale successiva al 01/09/2008, abbia titolo al beneficio di cui sopra.

chiarimento: a) vale quanto chiarito al punto 4). La scuola di titolarità non deve comunicare il nominativo del distaccato.

b) il personale che ha stipulato un contratto a tempo determinato con decorrenza iniziale successiva al 1/9/2008 ha titolo all'una tantum (il personale non di ruolo non gode del beneficio soltanto se il rapporto di lavoro è stato risolto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista);

6- quesito: nell'a.s. 2008/09 un collaboratore Scolastico risulta essere stato assente per motivi di salute dal 1° settembre 2008 al 30 aprile 2009, successivamente e cioè dal 1° al 15 maggio 2009 è stato assente senza giustificato motivo ed, infine, dal 16 maggio 2009 in poi, è stato dichiarato decaduto dal servizio.

Il collaboratore in questione è escluso dal beneficio o no?

chiarimento: il collaboratore scolastico che è stato assente dall'inizio dell'anno fino al 15 maggio e poi, dal 16 maggio, è stato dichiarato decaduto dal servizio NON BENEFICIA DELL'UNA-TANTUM perché è stato assente per l'intero anno senza soluzione di continuità.

7- quesito: il personale transitato in corso d'anno ai sensi dell'art. 59 in altro profilo professionale ha titolo a percepire l'una tantum?

chiarimento: il personale che ha beneficiato dell'articolo 59 per altro profilo ata ha comunque titolo ai 180 euro. Non beneficia soltanto l'ata che per l'art. 59 ha prestato servizio come docente, ma a condizione che il servizio come docente sia stato prestato dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009. Qualora sia stato prestato servizio anche per parte dell'anno come titolare ata vale quanto chiarito al quesito 3).

Si precisa, inoltre, che:

- beneficiario della corresponsione **una tantum** è tutto il personale ATA, a prescindere dall'area e dal profilo di appartenenza, in servizio nell'a.s. 2008/2009:
 - a) con contratto a tempo indeterminato;
 - b) con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2009 o fino al 30.06.2009, indipendentemente dalla data di inizio del contratto stesso;
- è da escludere dal beneficio il personale di cui al punto a) che a qualunque titolo, **sia stato assente per l'intero anno scolastico**, cioè dal 01.09.2008 al 31.08.2009, a prescindere dal tipo di retribuzione dell'assenza. L'esclusione non vale per il personale che nell'a.s. 2008/2009 si trovava in posizione di stato equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza;
- è escluso dal beneficio il personale di cui al punto b) il cui rapporto di lavoro sia stato, a qualunque titolo, risolto anticipatamente.

IL DIRIGENTE
Silvana DI COSTANZO